

CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI SIDRA S.P.A.

Con la presente scrittura privata

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva. 03291390874,

in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* e,

di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

PREMESSO CHE

❖ Sidra S.p.a. ha la necessità di procedere ad una azione capillare e massiva di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi;

❖ si è disposto, pertanto, l'invio a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di fiducia della società in cui si chiedeva di voler manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione come da lettera agli atti della società;

❖ all'uopo, il professionista ha manifestato l'interesse a svolgere l'incarico predetto;

RICHIAMATO il "Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi" approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;


le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Premesse - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) Oggetto - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di patrocinio legale in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero delle partite a credito vantate da Sidra S.p.a. a fronte delle fatture commerciali insolute da parte degli utenti del SII come segnatamente indicati nell'allegato elenco.

Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali attive indicate nell'allegato. Sono di competenza del professionista, anche, le partite commerciali

SIDRA
Protocollo Generale
Prot. N. 14999/20
del 13/05/2020



disdettate su cui si necessita *preliminarmente* una verifica più accurata sull'esigibilità del credito.

Art.3) Accettazione - Il Professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) Incompatibilità - Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) Modalità - L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle seguenti fasi:

I) Preliminare verifica in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità del credito ed opportunità di qualunque tentativo a fronte della consistenza del debito; in caso di disamina negativa, dovrà concludersi con una relazione certificativa dell'inesigibilità

sta 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata.

Art.11) Privacy - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016

e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile

con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni

normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stes-

si conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto;

si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini

dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti

dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196).

Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che

le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù

del Regolamento UE 679/2016 e della Legge 196/2003 ss.mm.ii..

Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art.13

D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati personali e di quelli suscetti-

bili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art.12) Modello 231 - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato

ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

con relativo Sistema Disciplinare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il

Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Inte-

grità e, pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si impegna

a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei

succitati documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relati-

ve sanzioni; si obbliga a rispettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e

sottoposto nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati provve-

dimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento contrari agli stessi; è a

conoscenza ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legitimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.13) Foro competente - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.14) Registrazione - La presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

Art.15) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 c.c. e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Il sottoscritto Avv.

Sergio Lupionza

C.F.

SPN SRG 82 A 49 C 352 H

, con

studio in

CATANIA via CORSO SICILIA 29.

P.IVA

05387860876

con l'apposizione della sottoscrizione in calce

dichiara ed accetta

la presente convenzione e le clausole che disciplinano l'incarico di recupero del credito di cui sopra.

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.P.A.

AVV. 

P. 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano e-

spressamente i punti:

Art. 9) Risoluzione; Art. 10) Recesso; Art. 11) Privacy; Art. 12) Modello 231; Art. 13) Fo-

ro competente

IL PROFESSIONISTA

LA SIDRA S.p.A.

Avv. 

PRO 